



Il correttivo alla riforma Cartabia nel processo di esecuzione

AVV. BENEDETTA FRANCO

Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 dell'11 novembre 2024 e contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che, oltre a innovare la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ha profondamente innovato il codice di procedura civile.

È certamente prematuro, valutarne sin d'ora l'impatto sul piano pratico dedurre che il correttivo abbia risolto le indubbie aporie, anche sistematiche, che hanno caratterizzato la cosiddetta riforma Cartabia, favorendo l'insorgere di rilevanti dubbi interpretativi.

Basti pensare, tra le altre questioni e senza pretesa di esaustività, a quella lambita dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 3 giugno 2024 n. 96; sebbene la Consulta abbia dichiarato prive di fondamento le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171 *bis* c.p.c. con riferimento agli artt. 76, 3 e 24 Cost., ne ha fornito un'interpretazione adeguatrice, da alcuni ritenuta esorbitante, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e alla precedente formulazione dell'art. 347, comma 1, c.p.c. e al denunciato difetto di coordinamento con gli artt. 342, comma 1, c.p.c. e 163 c.p.c., oggi

emendato con l'intervento normativo in esame.

La discussione sull'art 171 *bis* c.p.c. e, in particolare quella sulle verifiche preliminari, come noto, hanno di molto preceduto la pronuncia della Corte Costituzionale e ancora riecheggiano le autorevoli Voci di chi nella riformulazione della cognizione ordinaria ha visto un'eco del modello proposto dall'abrogato D. Lgs. n. 5/2003; per esempio, in quanto l'attività di definizione del *thema decidendum* e *probandum* si collocava in una fase anteriore alla celebrazione dell'udienza di comparizione e trattazione.

Il correttivo di quest'anno parrebbe, per alcuni aspetti, lasciare intatte quelle stesse perplessità cui per ragioni di sinteticità si è solo accennato e che la stessa pronuncia costituzionale non ha escluso, ponendo l'accento sull'importanza del principio del contraddittorio e sulla doverosità della sua salvaguardia.

Ancora, si pensi alle cosiddette "ordinanze definitorie" ex artt. 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c.; la loro introduzione è stata guardata con giustificata cautela, quando non perplessità da parte della Dottrina anche per il difficile inquadramento sistematico, che di molto si è discostato dall'originario progetto di "introduzione di un procedimento sommario non cautelare e senza efficacia di giudicato, al fine di consentire la creazione di un titolo esecutivo anche al di fuori dei

casi in cui è utilizzabile il procedimento per ingiunzione”, secondo l’originaria proposta della Commissione Luiso e prendendo in prestito le parole della relazione finale del 24 maggio 2021.

Con la recentissima novella, l’ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183 *ter* c.p.c. diviene titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Fatta questa breve premessa, che non esaurisce la casistica delle criticità emerse a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia e passando al tema del presente commento, si rammenta che il correttivo – oltre che al codice di procedura civile (art. 3) e alle relative disposizioni per l’attuazione e transitorie (art. 4) – apporta modifiche al codice civile (art. 1) e alle relative disposizioni per l’attuazione e transitorie (art. 2), nonché al codice penale (art. 5) e alle leggi speciali (art. 6).

Quanto a tali ultime, appare utile evidenziare che si è cercato di portare a compimento la digitalizzazione del processo, espungendo alcuni riferimenti obsoleti dalle norme processuali e, tra l’altro, disciplinando l’ipotesi della mancata comunicazione PEC per cause imputabili al destinatario, con il conseguente obbligo di inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici del Ministero, parimenti alla notifica PEC eseguita dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 149 *bis* c.p.c..

L’art. 7 sancisce, poi, che ove non diversamente previsto, le disposizioni del Decreto Legislativo si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Ancora, viene soppresso l’art. 50 *bis*, primo comma, numero 7 *bis* c.p.c. – stante l’abrogazione dell’art. 140 *bis* del Codice del Consumo ad opera della Legge 12 aprile 2019, n. 31 (Disposizioni in materia di azioni di classe) – ma il

Tribunale continuerà a giudicare in composizione collegiale le condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta Legge.

In deroga all’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 149/2022, i novellati articoli 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c., poc’anzi menzionati e 281 *sexies* c.p.c. (che disciplina la decisione a seguito della trattazione orale), trovano applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

Infine, fermo quanto previsto dall’articolo 35, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 149/2022, il nuovo dettato degli articoli 474, 475, 478 e 479 c.p.c., si applica tanto ai titoli esecutivi messi in esecuzione, quanto agli atti di intervento depositati successivamente a tale data.

Da ultimo, chiude l’art. 8, con la clausola di invarianza finanziaria.

Le presenti note si focalizzeranno sulle modifiche che hanno maggiormente inciso sul processo di esecuzione.

In primo luogo, rammentiamo che la riforma Cartabia ha riformulato l’art 475 c.p.c. e abrogato l’art. 476 c.p.c., con la conseguenza che ai fini dell’avvio dell’esecuzione forzata è sufficiente che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli altri atti ricevuti dal Notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art 474 c.p.c. siano rilasciati in copia attestata conforme all’originale, “*salvo che la legge disponga altrimenti*”.

Il correttivo è nuovamente intervenuto sull’art. 475 c.p.c., consentendo che il titolo esecutivo possa essere rilasciato anche “in duplicato informatico” che, ai sensi dell’art. 1 lettera I-*quinquies* del Codice dell’Amministrazione Digitale, è “*il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza*”.

di valori binari del documento originario” e, come tale, non necessita di attestazione di conformità.

Ai sensi del novellato art. 480, comma 3, c.p.c. l'atto di precetto dovrà contenere *“l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale”*. In difetto di tale indicazione, *“le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'art. 149 – bis”*.

Confrontando il testo con la versione precedente e tenendo a mente la natura stragiudiziale dell'atto di precetto che, come tale, può anche essere sottoscritto dalla sola parte personalmente, ad avviso di chi scrive la specificazione appare in linea con la digitalizzazione del processo civile e coerente con il principio espresso dalla Cass. civ., SS.UU., con la sentenza 20 giugno 2012 n. 10143, secondo cui l'avvocato che presta assistenza al di fuori dalla circoscrizione del Tribunale cui è assegnato non ha l'obbligo di eleggere domicilio, essendo sufficiente l'indirizzo di Pec.

Parimenti, può ritenersi in linea con l'indirizzo dettato già dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 29 dicembre 2005, n. 480, secondo cui *“Il debitore precettato ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omissso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichia-*

razione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto”.

Sempre nell'ottica di una più completa digitalizzazione del processo può leggersi l'art. 492, comma 2, c.p.c., secondo cui *“il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice della esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis c p c .”*

Con la modifica all'art. 13, comma 1 quinquies del DPR n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), viene eliminato l'obbligo di versamento del contributo unificato per i procedimenti di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., tranne che per il caso disciplinato dal comma 2, ossia qualora si richieda al Presidente del Tribunale l'autorizzazione a eseguire l'accesso alle banche dati prima della notifica del precetto.

Si ricorda che il Ministero della Giustizia aveva ritenuto che all'atto della presentazione dell'istanza all'UNEP sussistesse l'obbligo di versare, oltre alle spese previste per l'adempimento, anche la somma di € 43,00 a titolo di contributo unificato.

Ancora, uniformandosi al testo dell'art. 495 c.p.c., che da tempo prevede che per proporre

l'istanza di conversione il debitore deve depositare un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento e dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, è stato modificato l'ultimo capoverso dell'art. 492, comma 3, c.p.c. e, quindi l'avvertimento da inserire nell'atto di pignoramento.

Il quinto comma dell'art. 543 c.p.c. è stato modificato, espungendo l'obbligo di avvisare il debitore dell'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento, e integrato con la seguente specificazione: *“Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”*, accorpandogli l'originario sesto comma, dal quale è stato coerentemente eliminato il riferimento alla caducazione degli obblighi del debitore.

Il “nuovo” sesto comma, introdotto dal correttivo, dispone oggi che *“Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione al ruolo, dovrà darne immediata comunicazione al debitore e al terzo. Da tale comunicazione cesserà qualunque obbligo del terzo”*.

Una semplice dimenticanza appare il riferimento all'ormai abrogata nota di iscrizione a ruolo, obsoleto duplicato delle informazioni contenute nel file “datiatto.xml” all'atto della creazione della busta per il deposito telematico.

Una delle modifiche più significative e, sempre ad avviso di chi scrive, controverse è la novella della prima parte dell'art. 557, comma 2, c.p.c., secondo cui *“il creditore iscrive al ruolo il processo presso il Tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del*

precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso”.

Come noto, il D. Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha novellato il Libro Terzo del Codice di Procedura Civile; a seguito di tale intervento legislativo, i primi due commi disponevano che, eseguita l'ultima notificazione, l'Ufficiale giudiziario consegnasse senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari e che quest'ultimo dovesse depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, mentre nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, c.p.c. il creditore dovesse depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

L'art. 557, comma 3, c.p.c. prevedeva poi la sanzione dell'inefficacia del pignoramento per le sole ipotesi in cui la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore, senza menzionare la nota di trascrizione.

Sicché, parte della Dottrina e della Giurisprudenza - come per il termine di dieci giorni entro cui, prima della novella del 2014, il creditore precedente doveva depositare il titolo esecutivo e l'atto di precetto - avevano continuato a ribadire la natura non perentoria del termine di cui al comma 2, escludendo la sanzione dell'inefficacia del pignoramento in difetto del deposito della nota di trascrizione nei quindici giorni prescritti dalla norma in esame.

Di lì a poco, Cass. civ., sez. III, con la sentenza 11 marzo 2016, n. 4751, benché in un *obiter dictum*, e con la pretesa di “armonizzare” il predetto comma con quanto disposto dal successivo, si era espressa nel senso della tassatività dell’incombente in questione.

In senso contrario, tra gli altri e più di recente, si segnala il Tribunale di Pistoia, con la sentenza 29 ottobre 2019, n. 822, la cui lettura della disposizione in commento sembrerebbe maggiormente aderente al dettato dell’art. 152, comma 2, c.p.c. e a una declinazione del principio di tassatività che esclude, a differenza del precedente poc’anzi menzionato, che la pretesa lacuna potesse essere colmabile in via analogica, o comunque mediante interpretazione estensiva del disposto del terzo comma del medesimo articolo 557 c.p.c..

Puntuale e condivisibile il ragionamento della Corte d’Appello di Catania, sez. I, 13 dicembre 2022 n. 2340, secondo cui “*la tesi della applicabilità della sanzione di inefficacia del pignoramento alla ipotesi in cui il creditore procedente abbia curato la trascrizione del pignoramento e non abbia depositato la stessa nel termine di quindici giorni decorrente dalla restituzione al creditore della nota da parte della Conservatoria, desume il dies a quo del predetto termine dalla data riportata sulla nota di trascrizione, in mancanza di elementi da cui ricavare una restituzione della stessa in data successiva, così dando per certa una data di restituzione della nota al creditore che, in effetti, non risulta documentata con criteri di univocità.*”

In secondo luogo, il profilo testuale è indubbio, atteso che l’art. 557 c.p.c. non prevede espressamente il deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla restituzione al creditore a pena di inefficacia del pignoramento e, come precisato nell’ordinanza reclamata, vige il principio di tassatività delle fattispecie estintive, sancito dall’art. 630 c.p.c., che osta a una loro interpretazione analogica o estensiva.

Infine la Suprema Corte, ricostruendo sistematicamente il ruolo della trascrizione, ha chiaramente affermato (v. Cass. 7998/2015) che “il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell’ingunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene”, precisando, tuttavia, che “quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento (...), non potendo il giudice dell’esecuzione dare corso all’istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire. Si viene, in tal caso, a determinare, una situazione di improcedibilità o di estinzione c.d. atipica o anticipata del processo.”

Da siffatta pronuncia discende, quindi, che il deposito della nota di trascrizione, dalla quale risulti l’adempimento della formalità pubblicitaria, sia possibile sino all’udienza ex art. 569 c.p.c. in cui il G.E. è chiamato a pronunciarsi sulla istanza di vendita, atteso che non vi sono norme che espressamente prevedano un termine diverso ed una correlata decadenza”.

Venendo ai giorni nostri, il Legislatore ha verosimilmente ritenuto di comporre il conflitto interpretativo poc’anzi sintetizzato – quantunque senza modificare la seconda parte della norma che, come poc’anzi ricordato, dal 2014 dispone che “*nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari*” – e ha modificato l’art. 557, comma 2, c.p.c. disponendo che “*il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribuna-*

le competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso”.

Sembrerebbe, pertanto, proprio dando prevalenza all'interpretazione letterale della norma e in ossequio al principio di tassatività, che d'ora innanzi anche il deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare debba avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia di quest'ultimo, causando l'estinzione della procedura.

Oltre al mancato raccordo con la seconda parte del comma 2, tutti gli operatori del diritto sono consapevoli dell'esistenza di almeno due difficoltà pratiche, che potrebbero frequentemente impedire al creditore, non per sua colpa, di depositare la nota di trascrizione del pignoramento entro i quindici giorni dalla consegna di quest'ultimo.

Si pensi alle notifiche a mezzo posta – nei non ancora così rari casi in cui l'incombente non rientrasse nella casistica disciplinata dall'art. 149 *bis*, comma 1, c.p.c. – e alle tempistiche di restituzione del modello 23L, di gran lunga superiori rispetto al rilascio della copia a uso trascrizione che, spesso, in conformità all'originale, potrà attestare la mera spedizione dell'atto (oppure, dell'avviso di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.), ma non la data di effettiva consegna dell'atto di pignoramento al destinatario.

Inoltre, non è infrequente che le Conservatorie richiedano l'originale del modello 23L, stante la necessità per il Conservatore di verificare il perfezionamento della notifica, prima di procedere all'effettiva trascrizione del pignoramento.

Si tratta quindi, almeno a una prima lettura e in attesa della formazione di una consolidata prassi tra gli Uffici, l'intervento appare opinabile o, quanto meno, incauto.

Ancora, si ricorda che l'art. 587 c.p.c. è stato integrato con l'obbligo di rendere, nello stesso termine per il versamento del saldo prezzo e a pena di decadenza dall'aggiudicazione, le informazioni necessarie a consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio.

Da ultimo, sono stati modificati gli artt. 616 e 618 c.p.c., dimidiando i termini di cui agli artt. 165, 166, 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c., nel caso in cui il giudizio di merito sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione.

Appare ovvio che l'impatto del correttivo in commento, anche limitandosi alle sue ricadute sul processo esecutivo, non possa valutarsi a pochi giorni dalla sua entrata in vigore.

In linea generale, a sommosso avviso di chi scrive e come dimostra il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, i sempre più frequenti e corposi interventi correttivi e integrativi inducono a interrogarsi sull'attuale tecnica legislativa che, a tacere d'altro, vede lo stratificarsi di una pluralità di fonti di rango primario tale da mettere in discussione il fisiologico rapporto delle prime rispetto alle deleghe di carattere integrativo-correttivo.

Non possiamo esimerci dall'evidenziare più in generale che, a dispetto delle *regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, la cui prima versione risale al lontano 1986 e che sono volte a rendere più chiari e comprensibili leggi e regolamenti, tale aspettativa viene regolarmente disattesa, a discapito della accessibilità e fruibilità delle norme da parte dei suoi destinatari.

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of HLB International
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Nizza, 128
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56



Linkedin

www.linkedin.com/company/limatolavvocati